

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA DI STASO

Seduta del 29/05/2018

Esame del ricorso n. 1312511/2017 del 06/11/2017

proposto da GIORGI LUISA

nei confronti di 32334 - PRESTITALIA SPA

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA DI STASO

Seduta del 29/05/2018

FATTO

Parte ricorrente, a mezzo di consulente di fiducia, afferma quanto segue.

In data 29.10.2010, stipulava un contratto di finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio con i medesimi contraenti, per un montante iniziale di 41.040,00 euro, da restituire mediante 120 rate mensili di 342,00 euro ciascuna. Tra le condizioni economiche applicate al finanziamento figuravano: commissioni mandante per 476,06 euro; commissioni mandataria per 2.179,22 euro; commissioni agente per 2.423,41 euro; costi assicurativi per 854,48 euro, di cui 187,14 a copertura del "rischio vita" e 667,34 euro a copertura del "rischio credito". Nel mese di febbraio 2015, scaduta la 51^a rata, estingueva anticipatamente il contratto, senza ricevere alcuna restituzione per oneri e commissioni non maturate; con reclamo del 7.9.2017 chiedeva il rimborso della somma complessiva di 3.411,00 euro per ristorno pro quota delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti, a fronte del quale l'intermediario offriva in via bonaria la somma complessiva di 1.370,00 euro, che non veniva accettata.

In data 1.1.2011, stipulava un contratto di delegazione di pagamento con altro intermediario, in qualità di mandatario di altro soggetto al quale è succeduto l'odierno resistente, per un montante iniziale di 40.920,00 euro, da restituire mediante 120 rate



mensili di 341,00 euro ciascuna. Tra le condizioni economiche applicate al finanziamento figuravano: commissioni mandante per 474,67 euro; commissioni mandataria per 2.172,85 euro; commissioni in favore dell'agente per 2.332,44 euro; premi assicurativi per 851,99 euro, di cui 186,60 euro per copertura del "rischio vita", e 665,39 euro per copertura del "rischio impiego". Nel mese di giugno 2016, scaduta la 66^a rata, estingueva anticipatamente il contratto, senza ricevere alcuna restituzione per oneri e commissioni non maturate. Con reclamo del 7.9.2017 chiedeva il rimborso della somma complessiva di 2.623,00 euro per ristorno pro quota delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti, a fronte del quale l'intermediario offriva in via transattiva la somma di 1.070,00 euro, che non veniva accettata.

Parte ricorrente chiede all'ABF che venga erogato in suo favore il rimborso della somma di euro 2.623,00 in relazione al primo contratto; la somma di euro 3.411,00 in relazione al secondo contratto, oltre alle spese di assistenza professionale.

L'intermediario, ritualmente costituitosi in giudizio, eccepisce che la commissione finanziaria percepita dall'agente si riferisce esclusivamente alla prestazione svolta da tale soggetto, collocatore del contratto di finanziamento, il cui timbro e firma sono riportati sulla documentazione contrattuale e la cui attività si esaurisce all'atto della sottoscrizione del prestito. Essa ha natura up front. In secondo luogo non spetta all'intermediario il rimborso pro quota degli oneri assicurativi in quanto la disciplina normativa *ratione temporis* applicabile non prevedeva una siffatta possibilità. L'unico soggetto legittimato passivo al rimborso delle quote non godute è l'impresa assicuratrice: la compagnia assicurativa, confermando in tal modo la propria legittimazione passiva, ha riconosciuto al cedente la somma di 74,69 euro per il primo contratto e la somma 50,74 euro per il secondo. Parte resistente si rende disponibile a riconoscere al ricorrente l'importo complessivo di 3.716,15 euro, oltre interessi legali.

Chiede dunque all'ABF di ritenere adeguato il rimborso proposto di respingere ogni maggior pretesa avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio ovvero verso delegazione di pagamento (nel caso del ricorso trattasi di una cessione del quinto e di una delegazione), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

A tale proposito, si ricorda che, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (si segnala il *leading case* Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi



recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovino fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma, dec. n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento, dec. n. 6167/2014).

Si passa, pertanto, a esaminare le singole voci di costo, a partire dal contratto di cessione del quinto dello stipendio e, quindi, dalla delegazione di pagamento.

La commissione mandante, volta a remunerare tra l'altro le attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito, ha natura recurring, in quanto trattasi di attività non chiaramente definite e non collegate a sole attività preliminari (cfr. Collegio di Bologna n. 13178/17). La commissione mandataria è stata riconosciuta recurring dalla Conferenza dei Collegi del 17 maggio 2017, con ciò riconoscendo la predeterminazione contenuta nel contratto. Si segnala, tuttavia, che il Collegio, preso atto della proposta transattiva formulata dall'intermediario che qualificava come totalmente recurring l'intero importo della commissione, non può che prenderne atto a' fini della decisione (cfr. Collegio di Bologna n. 5260/18).

La commissione per agente/mediatore, volta teoricamente a remunerare attività di natura up front, non può però che essere considerata recurring, atteso che l'intermediario così ha qualificato la medesima clausola in sede contrattuale (cfr. Collegio di Bologna n. 11693/17).

Quanto ai costi assicurativi, di cui è provato l'addebito a carico del cliente, in mancanza di diverso criterio contrattuale (e non di polizza) di rimborso, ferma la legittimazione passiva dell'intermediario, si deve applicare il principio proporzionale nella relativa retrocessione (cfr. Collegio di Coordinamento n. 10929/16).

Alla luce di quanto riferito, ne consegue che il rimborso da riconoscere al ricorrente è quello che emerge dalla tabella di cui infra (ove viene dato atto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario prima della definizione del procedimento ABF), elaborata sulla considerazione che il prestito è stato estinto allorché mancavano 54 rate su di un piano di ammortamento di 120.

Oneri sostenuti	Importi	Metodo quota	pro	Rimborsi effettuati	già	Residuo
Commissione mandante	474,67	213,6	-	-	-	213,6
Commissione mandataria	2172,85	977,78	-	-	-	977,78



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Commissione agente/mediatore	2332,44	1049,6	-	1049,6
Premio rischio vita	186,6	83,97	-	83,97
Premio rischio impiego	665,39	299,43	-	299,43
Totale				2624,38

Per la delegazione di pagamento, contratto stipulato nel medesimo giorno della cessione di pagamento, non possono che riprodursi le medesime considerazioni sulla natura giuridica delle clausole (in quanto analoghe), testè riferite per la cessione del quinto.

Alla luce di quanto riferito, ne consegue che il rimborso da riconoscere al ricorrente è quello che emerge dalla tabella di cui infra (ove viene dato atto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario prima della definizione del procedimento ABF), elaborata sulla considerazione che il prestito è stato estinto allorché mancavano 69 rate su di un piano di ammortamento di 120.

Oneri sostenuti	Importi	Metodo quota	pro	Rimborsi effettuati già	Residuo
Commissione mandante	476,06	273,73	-		273,73
Commissione mandataria	2179,22	1253,05	-		1253,05
Commissione agente/mediatore	2423,41	1393,46	-		1393,46
Premio rischio vita	187,14	107,61	-		107,61
Premio rischio impiego	667,34	383,72	-		383,72
Totale					3411,57

La sommatoria degli importi dovuti farebbe sì che complessivamente il ricorrente avesse diritto al rimborso di euro 6035,95. Ciò nonostante, in ossequio ai principi della domanda, si riduce l'importo dovuto a euro 6034,00 richiesti dal ricorrente.

Nulla è dovuto a titolo di spese legali (Collegio di Coordinamento n. 4618/16).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 6.034,00 (seimilatrentaquattro/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI



Data: Mar 24/07/2018 14:58
Da: "abf.prestitalia@pecgruppoubi.it"
A: bologna <bologna@pec.bancaditalia.it>, "bologna.abf" <bologna.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it>
Cc: "rdqconsultingsrl@legalmail.it" <rdqconsultingsrl@legalmail.it>
Oggetto: ricorso ABF GIORGI LUISA / Prestitalia S.p.A. - Decisione n. 13426 del 19.06.2018 (Ns. Rif. RE/2017/7683/1-pv).
Allegato/i: EVIDENZA RIMBORSI.pdf(*dimensione 1.25 MB*)
bonifico per BI.pdf(*dimensione 18 KB*)

Spettabile Collegio di BOLOGNA ,

con riferimento alla decisione in oggetto da Voi assunta, in relazione al ricorso avanzato dal Signor GIORGI LUISA , per il tramite della RDQ CONSULTING S.R.L. in ordine ai contratti di mutuo numero 3100060923 e 3100062218 , comunichiamo di aver provveduto ad adempiere a quanto disposto mediante invio, a mezzo raccomandata n. 616988584829, presso lo studio del Legale, dell'assegno vidimato n. 2059687877 emesso in data 18.07.2018 per l'importo di euro 5930,52 .

Precisiamo che l'importo è stato decurtato dei rimborsi ricevuti dalla signora Giorgi da parte della compagnia Vittoria pari a euro 74,69 per la prima pratica e euro 50,74 per la seconda (all. 1).

Al riguardo informiamo che un per problema tecnico delle Poste Italiane non siamo in grado di fornirvi traccia della spedizione del titolo. Siamo comunque certi della presa in carico da parte di Poste Italiane. E' comunque possibile seguire la spedizione inserendo il numero raccomandata sul sito Poste.it.

Resta, peraltro, inteso che al ricevimento della presente somma il Signor GIORGI LUISA nulla più avrà a che pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, riferita alla fattispecie in parola.

Compiogliamo inoltre evidenza del bonifico disposto a favore del Collegio quale contributo alle spese di procedura (all. 2).

Nel restare a disposizione per eventuali necessità l'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Distinti saluti.

Supporto Direzione Generale e Reclami

PRESTITALIA S.p.A.
Gruppo UBI><Banca

Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo
e-mail reclami@prestitalia.it
pec: abf.prestitalia@pecgruppoubi.it